



Regione Lombardia

DECRETO N. 11

Del 05/01/2021

Identificativo Atto n. 2

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

“SI! LOMBARDIA – SOSTEGNO IMPRESA LOMBARDIA”: APPROVAZIONE DELL’AVVISO 2 PER I LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA INDIVIDUALE ATTIVA NON ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE E DETERMINAZIONI SULLA PROROGA DEL REGIME QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19 DI CUI ALLA COMUNICAZIONE C(2020) 1863 FINAL DEL 19.3.2020 E S.M.I.

L'atto si compone di 32 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

III DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

VISTE:

- la legge regionale 2 febbraio 2020, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che, tra l'altro, promuove, all'art. 136, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle microimprese, finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali interventi, a in base all'art. 137, sono volti, tra l'altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare l'art. 2, che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, e l'art. 3, che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATA la DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869, che approva i criteri per l'emanazione della misura “SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia”, prevedendo, tra l'altro:

- la concessione ed erogazione di una agevolazione una tantum a titolo di indennizzo alle microimprese lombarde e ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali;
- l'emanazione, per attuare la misura, di due avvisi distinti, l'Avviso 1 per le microimprese e l'Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partite iva individuali attive alla data della domanda di contributo non iscritti al Registro delle



Regione Lombardia

Imprese, che hanno eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni della Lombardia (aventi, quindi, sede in Lombardia) che svolgono l'attività nei medesimi settori individuati dall'Appendice 1 dell'Allegato alla Delibera;

- la presentazione delle domande per accedere agli indennizzi a favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva e non iscritti al Registro delle Imprese aventi sede in Lombardia, oggetto dell'Avviso 2, da gennaio 2021 secondo i tempi e le modalità che saranno specificate nello stesso Avviso 2;
- lo stanziamento di € 14.000.000,00 quale dotazione finanziaria dell'Avviso 2 sul capitolo 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2021;

VERIFICATO che suddetta dotazione finanziaria di € 14.000.000,00, derivante dall'avanzo di amministrazione 2020, di cui alla richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869, per motivazioni tecniche è al momento appostata sul capitolo 20.01.110.14353 "Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter d.l.18/2020, convertito in legge con Legge 27/2020, da destinare al finanziamento degli interventi di contrasto alla emergenza Covid 2019", all'interno della somma complessiva di € 51.500.000,00, il cui utilizzo anticipato è autorizzato dall'art. 1 comma 21 della Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione 2021 - 2023" per interventi di contrasto all'emergenza di Covid 19 e con provvedimento di Giunta sarà appostato sul capitolo 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2021 così da consentirne l'impegno e l'erogazione ai beneficiari dell'Avviso 2 oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che la richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869:

- prevede che:
 - i beneficiari dell'Avviso 2 devono avere avuto un calo di fatturato di almeno un terzo da misurare sul periodo marzo-ottobre 2020, confrontato con il medesimo periodo marzo-ottobre 2019; tale requisito non è richiesto ai lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle imprese che hanno avviato la propria attività, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i dal 1° gennaio 2019;



Regione Lombardia

- le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese;
- l'entità del contributo per i lavoratori autonomi con partita iva non iscritti al Registro delle imprese oggetto dell'Avviso 2 è pari a € 1.000,00;
- ogni lavoratore autonomo con partita iva individuale con i requisiti di cui all'Avviso attuativo della DGR può presentare e ottenere il contributo su una sola domanda di agevolazione di cui alla misura "SI! Lombardia"; non sarà possibile ottenere il contributo sull'Avviso 1 e sull'Avviso 2 da parte del medesimo beneficiario;
- l'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda;
- le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle finestre di apertura indicate nell'Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese;
- per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al procedimento così da erogare il contributo entro 30 giorni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000;
- specifiche ulteriori saranno riportate negli Avvisi attuativi della Delibera;
- a normativa vigente sull'erogazione del contributo è applicata la ritenuta d'acconto del 4%;
- domanda al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'adozione degli atti attuativi relativi all'Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese e aventi sede in Lombardia;

RITENUTO pertanto, in attuazione della richiamata DGR 17 novembre 2020, n.



Regione Lombardia

XI/3869, di:

- approvare la misura "SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia – Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva, non iscritti al Registro delle Imprese e aventi sede in Lombardia", come definito all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con uno stanziamento complessivo di € 14.000.000,00;
- prevedere, sulla base di quanto già fatto sugli Avvisi 1, 1 bis e 1 ter Microimprese della misura SI Lombardia che anche sull'Avviso 2:
 - la presentazione delle domande di indennizzo avverrà su finestre che si determinano nel numero di tre;
 - tutte le domande presentate sulle tre finestre nel periodo di apertura dell'Avviso 2 saranno protocollate e le eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre potranno essere ammesse agli indennizzi sulla base delle risorse eventualmente disponibili a valere sulla complessiva dotazione finanziaria di € 14.000.000,00 compensando i residui tra le singole finestre;
- prevedere la semplificazione dell'accesso alla piattaforma Bandi on Line eliminando la fase di profilazione che richiede fino a 16 ore per la validazione stabilendo, pertanto, l'accesso con SPID o CNS con PIN per la presentazione della domanda che prevederà in fase di compilazione l'inserimento dei dati relativi all'attività prevalente esercitata e al luogo di esercizio che si intende corrispondente al domicilio fiscale;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui



Regione Lombardia

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria



Regione Lombardia

responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;



Regione Lombardia

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 *final* “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” che tra l’altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

DATO ATTO che con l’Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 *final* dell’11 settembre 2020, è stato aggiornato l’aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale;

DATO ATTO, inoltre, che la richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 prevede che gli aiuti di cui alla misura “SI/ Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia”:

- siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di € 800.000,00 per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell’aiuto SA.58547, le concessioni successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dell’aiuto SA.58547), avverranno in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico;



Regione Lombardia

DATO ATTO che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 *final* dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 *final*;

DATO ATTO che:

- il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 *final*, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 *final* è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

VISTO il Disegno di Legge n. 2790 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", presentato il 18 novembre 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Camera dei Deputati, ed in particolare l'art. 107 che, tra l'altro, proroga al 30 giugno 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

CONSIDERATO che con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 *final* del 10 dicembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021- SA.58547 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il Disegno di Legge n. 2790 notificato alla Commissione Europea è stato approvato come L. 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

RITENUTO pertanto, considerata la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui all'aiuto SA.59655, di prevedere che gli indennizzi di cui all'Avviso 2 della misura SII Lombardia, oggetto del presente provvedimento, nonché le ultime concessione dell'Avviso 1 Microimprese della misura SII Lombardia:

- saranno concessi agli operatori economici sulla base del Regime quadro della



Regione Lombardia

disciplina degli aiuti SA. 58547 prorogata dall'Aiuto SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per operatore economico, al lordo di oneri e imposte;

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi, per gli stessi costi ammissibili;
- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo successiva proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e dell'aiuto SA.59655, alle medesime condizioni della richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 e s.m.i. nel rispetto del principio di parità di trattamento;
- per l'Avviso 1- Microimprese:
 - possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto di seguito riportato;
 - possono essere concessi alle microimprese, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per



Regione Lombardia

insolvenza alla data della concessione;

- sono concessi alle medesime condizioni già previste nell'Avviso 1 sia in ottemperanza alla lex specialis che li regola, sia nel rispetto del principio di parità di trattamento;

VERIFICATO che per l'aiuto SA.59655 la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è quella già effettuata per l'aiuto SA.58547 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 15880;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà sia per le ultime concessioni dell'Avviso 1 che per le concessioni dell'Avviso 2 a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 4 gennaio 2020;

STABILITO che, in caso di una successiva proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e dell'aiuto SA.59655, qualora siano ancora in essere concessioni di indennizzi a valere sulla misura "SI! Lombardia – Sostegno Impresa Lombardia", la proroga del Regime di Aiuti della misura SI! Lombardia di cui alla richiamata DGR



Regione Lombardia

17 novembre 2020, n. XI/3869 e s.m.i. sarà adottato con provvedimento del Dirigente responsabile del procedimento;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2020, n. 22 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020” che all’art. 6 “Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978” prevede che in sede di erogazione delle risorse destinate all’attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell’emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);

RICHIAMATA la DGR 2 dicembre 2020 n. XI/3965 “SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia: ampliamento della platea dei beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale colpiti dalla crisi da covid-19 di cui alla DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869” che, tra l’altro prevede, che agli indennizzi concessi sulla misura SI! Lombardia Avviso1, Avviso 1 bis e Avviso 2, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 6 della l.r. 22/2020 in sede di erogazione degli indennizzi non si applica la compensazione di cui all’art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;

VISTI:

- il D.Lgs. 06 novembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e in particolare l’art. 83 “Ambito di applicazione della documentazione antimafia” che al comma 3 lettera d) prevede che la documentazione antimafia non è comunque richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale”;
- il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse



Regione Lombardia

all'emergenza epidemiologica da COVID" che all'art. 10-bis. "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19" inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

RICHIAMATO il D.M. 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva" che all'articolo 1 prevedeva che il DURC sia richiesto ai "lavoratori autonomi" nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia, disposizione attualmente valida all'interno del D.Lgs. 59/2016 che all'art. 80 prevede la verifica della regolarità contributiva anche per tali soggetti e confermata dalla Circolare INPS n. 51 del 18 aprile 2008;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle disposizioni normative richiamate, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% in sede di erogazione del contributo, né prevedere non trattandosi di procedure di appalto, la verifica della regolarità contributiva per i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese beneficiari dell'Avviso 2 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che contestualmente alla data di adozione del presente atto si



Regione Lombardia

provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto oltre i 40 giorni previsti della DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 stante la gestione dei successivi avvisi 1 bis e 1 ter microimprese della misura SI Lombardia attivati con successive Deliberazioni;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto "III Provvedimento Organizzativo 2018", con cui sono state definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere la competenza in materia di attuazione degli strumenti e degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;
- la DGR n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto "IV Provvedimento Organizzativo 2018", con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Servizi e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

1. Di approvare “SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia – Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva, non iscritti al Registro delle Imprese e aventi sede in Lombardia” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 14.000.000,00.
2. Di dare atto che la dotazione finanziaria di 14.000.000,00, derivante



Regione Lombardia

dall'avanzo di amministrazione 2020, di cui alla richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869, per motivazioni tecniche è al momento appostata sul capitolo 20.01.110.14353 "Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter D.L.18/2020, convertito in legge con Legge 27/2020, da destinare al finanziamento degli interventi di contrasto alla emergenza Covid 2019", all'interno della somma complessiva di € 51.500.000,00, il cui utilizzo anticipato è autorizzato dall'art. 1 comma 21 della Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione 2021 – 2023" per interventi di contrasto all'emergenza di Covid 19 e con provvedimento di Giunta sarà appostato sul capitolo 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2021 così da consentirne l'impegno e l'erogazione ai beneficiari dell'Avviso 2 oggetto del presente provvedimento.

3. Di prevedere, sulla base di quanto già fatto sugli Avvisi 1, 1 bis e 1 ter Microimprese della misura SI Lombardia che anche sull'Avviso 2:
 - la presentazione delle domande di indennizzo avverrà su finestre che si determinano nel numero di tre;
 - tutte le domande presentate sulle tre finestre nel periodo di apertura dell'Avviso 2 saranno protocollate e le eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre potranno essere ammesse agli indennizzi sulla base delle risorse eventualmente disponibili a valere sulla complessiva dotazione finanziaria di € 14.000.000,00 compensando i residui tra le singole finestre.
4. Di prevedere la semplificazione dell'accesso alla piattaforma Bandi on Line eliminando la fase di profilazione che richiede fino a 16 ore per la validazione stabilendo, pertanto, l'accesso con SPID o CNS con PIN per la presentazione della domanda che prevederà in fase di compilazione l'inserimento dei dati relativi all'attività prevalente esercitata e al luogo di esercizio che si intende corrispondente al domicilio fiscale.
5. Di stabilire che le concessioni degli aiuti a valere sull'Avviso 2 oggetto del presente provvedimento, nonché le ultime concessione dell'Avviso 1 Microimprese della misura "SI! Lombardia – Sostegno Impresa Lombardia", sono effettuate sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, prorogata dall'Aiuto SA.59655, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno



Regione Lombardia

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per operatore economico, al lordo di oneri e imposte, alle medesime condizioni della richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 e s.m.i. nel rispetto del principio di parità di trattamento.

6. Di prevedere che, in caso di una successiva proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e dell'aiuto SA.59655, qualora siano ancora in essere concessioni di indennizzi a valere sulla misura "Si! Lombardia – Sostegno Impresa Lombardia", la proroga del Regime di Aiuti della misura Si! Lombardia di cui alla richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 e s.m.i. sarà adottato con provvedimento del Dirigente responsabile del procedimento.
7. Di dare atto che sulla base delle disposizioni normative, non si applica la ritenuta d'acconto del 4% in sede di erogazione del contributo, né si prevede, non trattandosi di procedure di appalto, la verifica della regolarità contributiva per i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese beneficiari dell'Avviso 2 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.bandiregione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ROBERTO LAMBICCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge